



PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

AI SENSI DEL D. LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I..

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 9 marzo 2007, modificato con deliberazione n. 21 del 15 marzo 2010



TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione..... 2

TITOLO II - COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

Art. 2 - Composizione e attribuzioni..... 2

Art. 3 - Funzioni del Responsabile dell'Ufficio Sanzioni..... 2

Art. 4 - Attribuzioni del Collaboratore dell'Ufficio Sanzioni..... 3

TITOLO III - TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Art. 5 - Comunicazione di inizio del procedimento.....3

Art. 6 - Deduzioni difensive..... 3

Art. 7 - Termine finale del procedimento..... 4

TITOLO IV - PROCEDURA

Art. 8 - Pagamento in misura ridotta..... 4

Art. 9 - Istruttoria..... 4

Art. 10 - Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione..... 5

Art. 11 - Ordinanza di Ingiunzione..... 5

Art. 12 - Ordinanza di Archiviazione..... 5

Art. 13 - Quantificazione della sanzione..... 5

Art. 13 bis - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 6

Art. 14 - Rateizzazione della sanzione pecuniaria..... 6

TITOLO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 15 - Accesso agli atti..... 7

Art. 16 - Modalità e limiti.....7

Art. 17 - Tutela del diritto di accesso..... 7

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali..... 8

TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie previste per le violazioni di precetti correlati a materie ambientali di competenza della Provincia.
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Sanzioni in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II - COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

Art. 2 - Composizione e attribuzioni

1. L'Ufficio Sanzioni è incardinato nel Settore Ambiente e ad esso sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale.
2. L'Ufficio è composto da un Responsabile di specifica competenza in materie giuridico-ambientali e da uno o più collaboratori amministrativi.
3. L'Ufficio Sanzioni provvede:
 - a) all'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia ambientale;
 - b) alla gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione);
 - c) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
 - d) alla trasmissione al Servizio Affari Legali e Gestione del Contenzioso degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.

Art. 3 - Funzioni del Responsabile dell'Ufficio Sanzioni

Il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni:

- a) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio;
- b) pianifica e coordina il lavoro dell'Ufficio;
- c) cura i rapporti con gli organi di vigilanza in materia ambientale.



Art. 4 - Attribuzioni del Collaboratore dell'Ufficio Sanzioni

I collaboratori provvedono all'espletamento dei seguenti atti:

- a) registrazione dei verbali di accertamento e istituzione del relativo fascicolo;
- b) verifica della regolare notifica del verbale al trasgressore e all'obbligato in solido e della presentazione nei termini di scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione personale;
- c) predisposizione delle convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta di audizione redigendo apposito verbale;
- d) notifica dell'ordinanza ai soggetti e/o agli organi interessati nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia;
- f) comunicazione all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento dell'esito della procedura sanzionatoria.

TITOLO III - TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Art. 5 - Comunicazione di inizio del procedimento

La notificazione del verbale di contestazione, consentendo ai soggetti interessati non solo di prendere conoscenza del procedimento avviato, ma anche di partecipare al procedimento medesimo, spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

Art. 6 - Deduzioni difensive

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, i soggetti interessati possono presentare scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale al Dirigente del Settore Ambiente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
2. Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono e i motivi del ricorso. Gli stessi devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l'obbligato in solido ovvero legale rappresentante o procuratore speciale.
3. La presentazione di memorie difensive e l'audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati all'Ufficio Protocollo entro il termine indicato nel precedente comma 1 ovvero inviati con lettera raccomandata; in quest'ultimo caso si intendono presentati a far data dal giorno della spedizione.



Art. 7 - Termine finale del procedimento

1. L'esame delle pratiche di violazione delle norme ambientali per le quali è stata comminata una sanzione amministrativa seguirà l'ordine cronologico di arrivo al protocollo della Provincia.
2. Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 12 mesi dalla data di esame del processo verbale di accertamento.
3. In ogni caso il trasgressore ha facoltà di chiedere all'Ufficio Sanzioni informazioni circa lo stato d'esame della pratica di suo interesse.

TITOLO IV - PROCEDURA

Art. 8 - Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, consiste nel versamento di una somma di denaro pari un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa.

1 bis. Il trasgressore o l'obbligato in solido hanno la facoltà di avvalersi del predetto pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento/contestazione.¹

2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento diretto all'applicazione della sanzione amministrativa.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto integrativo indicante l'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta.

Art. 9 - Istruttoria

1. Qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale dall'interessato, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con preavviso di almeno 15 giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte dell'Ufficio.
2. Laddove sia stato presentato ricorso ed eventualmente quando sia ritenuto opportuno potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.

¹ Comma aggiunto rispetto alla stesura originaria del Regolamento approvato con deliberazione C.P. n. 10 del 9/3/2007 e modificato con deliberazione n. 47 del 3 agosto 2007;



Art. 10 - Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione

Il Dirigente del Settore Ambiente è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento amministrativo sanzionatorio per violazioni delle norme di cui all'art. 1 del presente indirizzo.

Art. 11 - Ordinanza di Ingiunzione

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta il Dirigente del Settore Ambiente, ove ritenga fondato l'accertamento, dovrà emettere ordinanza motivata di ingiunzione determinando la somma dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nell'art. 13 del presente indirizzo e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e del termine, e deve essere notificato ai destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
4. Dell'avvenuta emanazione dell'ordinanza ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione.

Art. 12 - Ordinanza di Archiviazione

1. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. Dell'archiviazione degli atti viene data comunicazione anche ai soggetti indicati nel verbale quali trasgressore e obbligato in solido.

Art. 13 - Quantificazione della sanzione

1. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non abbiano usufruito del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della l. 689/81 e dell'art. 8 del presente regolamento, per la quantificazione della sanzione si applicano i criteri indicati nell'art. 11 della legge n. 689/81.²

² Il testo originario del comma 1 così recitava: "Nella quantificazione della sanzione si applicano innanzitutto i criteri indicati nell'art. 11 della legge n. 689/81. In riferimento al caso di volta in volta esaminato, l'importo della sanzione potrà seguire la seguente graduazione";



Settore Ambiente e Suolo

2. In riferimento al caso di volta in volta esaminato, l'importo della sanzione potrà seguire la seguente graduazione:³

- a) *ammissione al pagamento del minimo edittale qualora il trasgressore ne faccia espressa richiesta e dagli scritti difensivi, o nel corso dell'audizione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, emerga che lo stesso nei 5 anni precedenti la contestazione dell'illecito non abbia commesso alcuna violazione in materia ambientale, non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, dimostri di essersi adoperato per eliminare o attenuare le conseguenze dannose della violazione anteriormente all'inoltro dell'istanza;*
- b) *ammissione al pagamento del minimo edittale qualora dagli scritti difensivi o nel corso dell'audizione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 emerga l'esistenza di un'ipotesi di colpa lieve ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma;*

3. qualora non sussistano le condizioni previste ai precedenti punti a) o b), né gli atti esistenti consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si quantifica la medesima nella misura pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%;

4. qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della legge n. 689/81, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 40%;

5. in caso di una ulteriore reiterazione dell'illecito si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 60%;

6. per successive reiterazioni dell'illecito si applica la sanzione nella misura massima prevista per quel tipo di illecito;

3. *Per le violazioni amministrative previste dalla parte terza del D.lgs. 152/2006 sulla tutela delle acque dall'inquinamento per le quali, ai sensi dell'art 135 comma 4 dello stesso decreto, non è consentito il pagamento in misura ridotta, la misura della sanzione è stabilita in via generale per le varie violazioni con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente, tenendo conto della gravità della violazione.*⁴

Art. 13 bis – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie⁵

1. *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza della Provincia sono destinati ex lege a opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.*
2. *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza della Provincia sono destinati ex lege*

³ La formulazione originaria del comma 2, così recitava: "Ammissione al pagamento del minimo edittale qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a) *nei 5 anni precedenti il trasgressore non abbia commesso alcuna violazione della stessa specie e non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato;*

b) *ricorra un'ipotesi di colpa lieve o un'ipotesi di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma".*

⁴ Comma aggiunto rispetto alla stesura originaria del Regolamento approvato con deliberazione C.P. n. 10 del 9/3/2007 e modificato con deliberazione n. 47 del 3 agosto 2007;

⁵ Articolo aggiunto rispetto alla stesura originaria del Regolamento approvato con deliberazione C.P. n. 10 del 9/3/2007 e modificato con deliberazione n. 47 del 3 agosto 2007;



all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Art. 14 - Rateizzazione della sanzione pecuniaria

1. Su richiesta motivata del trasgressore o degli obbligati in solido che si trovino in condizioni di disagio economico tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o per la rilevanza dell'importo potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, è possibile richiedere il pagamento rateale. Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/81.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea all'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

3. L'Ufficio può accogliere l'istanza previa motivazione sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 26 della legge n. 689/1981, integrati nei loro elementi di valutazione da quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza la Provincia dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta con l'applicazione degli interessi nella misura legale. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,49. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

4. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, altrimenti dell'accoglimento della domanda è data comunicazione all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Decorso inutilmente anche per una sola rata il termine fissato per il pagamento, l'Ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

TITOLO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 15 - Accesso agli atti

1. I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il processo verbale possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dalla Provincia, con le modalità previste dall'articolo 16 del presente indirizzo.

Art. 16 - Modalità e limiti

1. L'Ufficio Sanzioni è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative allo stato delle pratiche per violazioni in materia ambientale solo a quelle persone, fisiche o giuridiche, che



Settore Ambiente e Suolo

abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. L'interessato deve presentare istanza motivata di accesso alla Provincia - Ufficio Relazioni con il Pubblico. Le istanze sono ricevute dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Ambiente, il quale diviene a tutti gli effetti titolare del procedimento di accesso fino alla sua conclusione.

3. L'Ente provvede a rispondere al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro trenta giorni. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del Responsabile del procedimento di accesso.

Art. 17 - Tutela del diritto di accesso

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia di violazioni ambientali è dato ricorso in sede giurisdizionale presso il TAR secondo la procedura di cui all'art. 25 commi 5 e 5 bis della legge n. 241/1990.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte degli organi di controllo.